



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 198/2025

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Lucia d'Ambrosio Consigliere

Nicola Ruggiero Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere -Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al **n. 61668** del Registro di Segreteria,

promosso da AMATO Tommaso (c.f. MTATMS62M13A662G), nato a

Bari il 13 agosto 1962 e residente a Bisceglie, via dei Confezionisti n.

46, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Operamolla, presso il

cui indirizzo p.e.c. vincenzo.operamolla@pec.ordineavvocatitrani.it, è

elettivamente domiciliato

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 97/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione

Puglia, depositata in data 22 aprile 2024.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2025, con

l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, omessa,



sul consenso del p.m. presente, la relazione del Cons. Maria Cristina Razzano, il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott. Arturo Iadecola; nessuno è comparso per l'appellante.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia ha condannato il sig. Tommaso Amato a pagare, in favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, la somma di € 10.978,50 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno erariale. La vicenda trae origine dall'esercizio illecito, da parte del sig. Amato - dipendente dell'Avvocatura dello Stato in servizio presso l'Avvocatura distrettuale del capoluogo pugliese - di attività extraistituzionale non autorizzata, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, per aver svolto, tra il 2011 e il 2019, il ruolo di direzione artistica, conduzione e organizzazione di eventi, percependo compensi per l'importo complessivo sopra indicato.

Atteso il mancato spontaneo riversamento della somma all'amministrazione di appartenenza, la Sezione lo ha condannato al relativo pagamento, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 53 cit.

Con atto depositato in data 17 luglio 2024 ha interposto appello il soccombente deducendo due motivi di gravame:

1) *"nullità della sentenza - vizio di ultrapetizione"*

I primi giudici avrebbero riconosciuto in sentenza un importo



superiore di quello dedotto in citazione, avendo la Procura regionale considerato i compensi percepiti per l'attività del Carnevale Molfettese del 2011 nella misura di € 1.152,00 laddove invece in sentenza si sono rilevati essere di € 1.250,00. Tale pronuncia è stata motivata alla luce della formula utilizzata nel libello introduttivo, laddove si fa salvo il "maggiore importo che dovesse risultare in giudizio", con l'effetto che in tal modo sarebbe stato consentito di addivenire all'aumento delle somme oggetto di contestazione. Secondo la prospettazione difensiva, invece, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sarebbe pacificamente applicabile al giudizio contabile, così come quello sul diritto di difesa. Nel caso di specie, la Procura regionale avrebbe richiesto condanna per l'importo di € 10.755,50, indicando analiticamente tutti i compensi percepiti, sui quali l'incolpato ha svolto le sue difese. La modificazione dell'importo avrebbe potuto essere oggetto di modificazione della contestazione ovvero di contestazione suppletiva, ma non poteva essere riconosciuta direttamente in sentenza.

2) "erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione".

L'appellante rappresenta che erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto sussistente il doloso occultamento, laddove, sulla base dei documenti depositati - che attesterebbero interlocuzioni interne all'Amministrazione successive alla contestazione da parte della Guardia di Finanza ma aventi a oggetto anche la volontà di regolarizzare il pregresso - non sarebbe possibile sostenere che vi sia stato occultamento da parte dell'incolpato.



La comunicazione via mail inviata dall'Avvocato Distrettuale di Bari al Segretario Generale dell'Avvocatura evidenzerebbe che, quanto meno in sede locale, la situazione era nota all'Amministrazione la quale, anche successivamente alla contestazione dei fatti pregressi, riteneva possibile escludere la necessità dell'autorizzazione. Peraltro, neppure sarebbe stato ragionevole occultare le attività che erano chiaramente autorizzabili, in quanto compatibili con lo svolgimento del servizio (come poi avvenuto in quanto le attività poi erano state autorizzate dall'Amministrazione per il futuro). La condotta dell'appellante sarebbe stata sempre improntata alla massima trasparenza, seppur nell'erronea convinzione che non fosse necessario richiedere l'autorizzazione (per maturare la quale si sarebbe consultato con personale togato), e tale atteggiamento soggettivo sarebbe stato riconosciuto anche dall'Amministrazione nel procedimento disciplinare, all'esito del quale è stata applicata la sanzione conservativa nella misura più mite possibile, proprio in considerazione della buona fede e della mancanza di condotte di occultamento. In ogni caso, visti gli elementi presuntivi della sua buona fede, sarebbe stato onere del p.m. contabile fornire la prova del contrario, ossia dimostrare che l'Amministrazione non sarebbe stata messa preventivamente al corrente degli incarichi svolti dal dipendente.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza, con parziale riduzione della condanna, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale per tutti i compensi percepiti prima del



9 ottobre 2018.

Con memoria depositata in data 12 giugno 2025 si è costituita in giudizio la Procura generale, che ha eccepito l'infondatezza del gravame. Quanto al primo motivo, osserva come *“la liquidazione abbia per oggetto una voce inclusa nella contestazione e l'aumento si basi su circostanze che emergono dagli atti di causa. Nella specie, questi ultimi due elementi non sono contestati, dunque non si può ravvisare la violazione del contraddittorio lamentata dall'appellante”*.

In merito poi alla seconda censura, rileva che nel messaggio e-mail richiamato nell'atto di impugnazione (prodotto in primo grado in data 11 gennaio 2024), inviato il 13 gennaio 2021 dall'Avvocato distrettuale dello Stato di Bari al Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, il mittente si sarebbe limitato a inviare una bozza di istanza di autorizzazione che il sig. Amato avrebbe inteso utilizzare da quel momento in poi, prospettando l'eventualità che il Segretariato si esprimesse nel senso che gli incarichi del tipo di quelli espletati dal dipendente non fossero soggetti ad autorizzazione, in quanto assimilabili a *“collaborazione con attività informativo/culturali di cui alla lett. a) dell'art. 53 d.lgs. n. 165/01”*, e aggiungendo che *“il sig. Amato potrebbe utilizzare tale risposta anche per le situazioni pregresse”*. Il tenore letterale del testo non militerebbe affatto nella direzione indicata dall'appellante, né tantomeno testimonierebbe una pregressa conoscenza dei fatti. Né si può ritenere, come fa l'appellante, che fosse il p.m. a dover dimostrare la mancata conoscenza delle attività da parte dell'amministrazione: in primis



perché, come si è detto, nella specie l'occultamento doloso ha coinciso con l'omissione di un adempimento – la richiesta di autorizzazione – che incombeva sul dipendente; in secondo luogo, perché, come è noto, negativa *non sunt probanda*; in terzo luogo, per il principio di vicinanza della prova, in forza del quale l'onere dimostrativo grava sul soggetto che è maggiormente in grado di assolverlo.

In data 12 giugno 2025, il difensore dell'appellante ha depositato un'istanza con la quale ha rinunciato alla discussione orale ed ha chiesto il passaggio in decisione.

All'udienza odierna, sentito il rappresentante della Procura generale che si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

2. Quanto al primo motivo di doglianza, deve ritenersi che, effettivamente, la condanna risulta di importo superiore a quello indicato nell'atto di citazione. In sentenza si legge “*Deve, in merito, evidenziarsi che tale ammontare - leggermente superiore a quello di Euro 10.755,50 indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione discende dalla (corretta) sommatoria degli importi indicati dall'Ufficio Requirente in relazione ai singoli incarichi svolti dal convenuto e dal rilievo per cui il compenso lordo corrisposto allo stesso per la direzione*



artistica delle manifestazioni del Carnevale Molfettese del 2011 è pari ad Euro 1.250,00 (e non all'importo di Euro 1.152,00 indicato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio). Quanto precede in disparte dal rilievo per cui la Procura Regionale, nell'atto introduttivo della presente controversia, invoca la condanna dell'intimato all'eventuale pagamento - in alternativa alla somma di Euro 10.755,50 ivi indicata - del "maggiore importo che dovesse risultare in giudizio".

In sostanza i primi giudici hanno ritenuto di dover provvedere a correggere l'errore contenuto in citazione, alla stregua dei documenti versati in atti. Orbene, già per il processo civile la giurisprudenza di legittimità è orientata a ritenere che, ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del *quantum* richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante (Cass. civ., Sez. III, 20/03/2006, n. 6096; Cass. civ., Sez. III, 28/01/2005, n. 1752). Il vizio di ultrapetizione ricorre, infatti, quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il giudice abbia liquidato in favore dell'attore una somma maggiore di quella effettivamente dovuta (Cass. civ. Sez. II, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11304; Cass. civ. Sez. III, sentenza 22 marzo 2007, n. 6945). Il vizio di



ultrapetizione (cioè l'attribuzione del bene richiesto in misura maggiore rispetto a quella richiesta) ovvero di extrapetizione (ossia attribuzione di un bene diverso da quello richiesto) deve essere escluso soltanto qualora il giudice, *contenendo la propria decisione entro i limiti delle pretese avanzate o delle eccezioni proposte dalle parti*, e riferendosi ai fatti da esse dedotti, abbia fondato la decisione stessa sulla valutazione unitaria delle risultanze processuali, pur se in base ad argomentazioni o considerazioni non prospettate dalle parti medesime (Cass. civ., Sez. VI ordinanza 3 luglio 2019, n. 1789; Cass. civ., Sez. III, sentenza 31 gennaio 2011, n. 2297).

Analogamente non configura il vizio di ultrapetizione il disattendere l'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice (Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2021 n. 16608).

Tale limitazione è, a fortiori, applicabile al processo contabile. Non solo il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato è espressamente sancito dall'art. 101, comma 3, c.g.c. (*"Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti"*), ma l'immodificabilità in *pejus* della domanda promossa dal Procuratore regionale deriva indirettamente dall'architettura processuale del giudizio di responsabilità amministrativa.

2.1. Sotto il primo profilo, non può disconoscersi che gli arresti



giurisprudenziali anche nomofilattici di questa Corte (SS.RR. 7/QM/1998) hanno circoscritto il limite di variabilità dell'atto di citazione rispetto all'invito a dedurre, evidenziando che un vizio potesse riscontrarsi solo allorquando il contenuto della citazione decampasse totalmente anche dal nucleo essenziale della *causa petendi* e *petitum* "tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi". Ne è derivato l'ulteriore corollario che il P.M. non fosse obbligato a motivare le ragioni per le quali egli aveva anche *in toto* disatteso le deduzioni fornite, e che non importasse la nullità della citazione la mera variazione quantitativa (anche in *pejus*) della pretesa risarcitoria (*ex multis*, III Sez. 17 giugno 2016 n. 233).

Nella disciplina introdotta dal codice di giustizia contabile, costituisce ipotesi a sé di nullità della citazione (distinta dalle altre previste dall'art. 86), la "*non corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e*" (e, dunque, quelli integranti strettamente la *causa petendi*), e "*gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*" (art. 87 c.g.c.). Il complesso di tali disposizioni codicistiche conforta la ricostruzione esegetica che esclude dal novero degli "elementi essenziali" del fatto generatore di responsabilità, nella comparazione tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione, la quantificazione del danno, sicché appare perfettamente compatibile con il sistema vigente la variazione peggiorativa dedotta in citazione. E, tuttavia, la notifica di tale atto



con la relativa quantificazione della pretesa risarcitoria dedotta segna una barriera temporale invalicabile. L'atto di citazione deve, infatti, contenere l'esatto ammontare del danno o comunque i criteri idonei a determinarlo, alla stregua di quanto oggi stabilito espressamente dall'art. 86, comma 2, lett. d), c.g.c. La previsione di una sanatoria per rinnovazione o integrazione dell'atto viziato per mancanza di tali elementi (art. 86, comma 6, c.g.c. a mente del quale *La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e)*”), implica che la parte pubblica possa essere chiamata a integrare o rinnovare la citazione, in relazione agli elementi fattuali già in essa indicati, con l'obiettivo di colmare la lacuna originaria, e certo non per introdurre fatti nuovi ai quali collegare una pretesa risarcitoria più ampia e consistente di quella eziologicamente determinata dalla *causa petendi* già delineata. La deduzione di “fatti nuovi”, infatti, non consentirebbe al convenuto di adeguare il proprio assetto difensivo al *quid novi* né di esercitare in modo pieno ed effettivo il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost), con inevitabile violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, testualmente recepito all'art. 4 c.g.c., e con sbilanciamento della “parità delle armi” nel processo, che ne costituisce corollario. L'udienza di discussione, infatti, anche nella struttura apprestata dal codice, rimane priva di una specifica “appendice scritta” quale quella delineata dal combinato disposto degli artt. 183-184 c.p.c., sicché la



domanda introduttiva del giudizio segna il confine invalicabile oltre il quale ogni modifica può trovare cittadinanza soltanto entro i ristretti margini delineati dal legislatore (in termini, già Sez. II centr. app. 27 agosto 2019 n. 289). A conforto di tali conclusioni, l'art. 83, comma 3, c.g.c. stabilisce che soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. In tal caso, *“Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni”*. La norma impedisce, in sostanza, la possibilità che il “fatto nuovo” (sopravvenuto ovvero preesistente ma rilevato soltanto nel corso della discussione o dell'istruttoria) sia posto a base della decisione e ne impone lo “stralcio”, alla stregua di una qualsivoglia *notitia damni*. Deve, quindi, escludersi che ogni variazione quantitativa che aggravi il peso della condanna in capo al soggetto ritenuto responsabile possa trovare espressione in sede di decisione.

2.2. Sotto altro profilo, deve essere valutato l'effettivo ruolo assunto dalla formula con cui il Procuratore regionale domanda al giudice di



condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma *“o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia”*. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale clausola non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 c.p.c. – come meramente di stile tutte le volte in cui essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesti la ragionevole *“incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche”* (Cass. civ., 26 settembre 2017 n. 22330). Tale conclusione non può valere solo nel caso in cui l’ammontare dell’importo preteso risulti, all’esito dell’istruttoria compiuta, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula. Ciò in quanto l’omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata (Cass., civ., ordinanza 5 marzo 2024 n. 5854).

Nel processo contabile tali approdi ermeneutici devono tener conto, ancora una volta, della struttura del giudizio e dei principi che la governano. In particolare, dagli artt. 86-87 c.g.c. si desume agevolmente che non vi può essere incertezza sulla quantificazione dell’ammontare del danno, in quanto anche qualora tale elemento costitutivo della domanda non sia stato in essa precisato nell’atto di



citazione né il p.m. abbia ivi indicato i criteri idonei alla quantificazione, il giudice deve eliminare tale incertezza disponendo integrazione o rinnovazione della citazione. Da ciò si desume che la formula inserita nel libello introduttivo con la quale il requirente chiede al giudice di condannare il convenuto alla somma che riterrà dovuta, non può che essere una clausola di stile, soprattutto se, come nel caso di specie, fino all'udienza di discussione non sia stato sollevato dal procuratore regionale agente alcun dubbio sull'esatta determinazione del danno. A fronte di tale coerente comportamento processuale, si deve desumere che la parte pubblica agente abbia rinunciato a far valere ogni diversa e ulteriore pretesa.

A tale conclusione si perviene vieppiù se si considera che, ove si demandasse al giudice l'accertamento del danno anche in misura superiore a quello richiesto (pur *juxta alligata et probata*) si introdurrebbe un inammissibile potere di dilatare la pretesa risarcitoria, in senso sfavorevole al convenuto, con relativa *mutatio libelli*, che potrebbe andare ben oltre il piccolo differenziale dedotto in questa sede (pari a soli euro 223,00, ossia euro 10.978,50 per cui v'è condanna rispetto a euro 10.755,50, dedotto in citazione), e potrebbe modificare radicalmente il *thema decidendum*, con lesione del diritto di difesa e del giusto processo, come sopra rappresentato.

Il giudizio contabile di responsabilità contempla, infine, un istituto di diritto speciale che è ancora disciplinato dall'art. 52 r.d. n. 1214/1934, in virtù del quale "*La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del*



danno accertato o del valore perduto". Il "potere riduttivo" consente al giudice contabile di perimetrare con precisione il contributo causale che ciascun responsabile ha apportato alla determinazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, tenendo conto delle circostanze soggettive e oggettive che hanno caratterizzato la fattispecie. La norma attribuisce il potere di porre a carico del responsabile "tutto o parte" del danno, con ciò escludendo (*a contrario*) la possibilità di porre a carico del singolo responsabile un danno "maggiore" o ulteriore rispetto a quello dedotto in citazione e accertato in sede istruttoria.

3. Quanto al secondo motivo di gravame, la censura è del tutto priva di fondamento. A tal riguardo, deve osservarsi che si verte nella fattispecie di un illecito caratterizzato da doloso occultamento del danno. Alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Sez. II centr. app. n. 165/2021, n. 319/2021, n. 147/2022, n. 150/2022, n. 284/2022, n.337/2022 n. 122/2023, n. 161/2023, n. 240/2023, n. 47/2024, n. 204/2024; Sez. I centr. app. n. 256/2021, n. 457/2021, n. 95/2022, n. 210/2022, n. 308/2023; Sez. III centr. app. n. 44/2022, n. 215/2022, n. 163/2024; Sez. Sicilia app. n. 38/2024) il "doloso occultamento" si può sostanziare anche in un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. La stessa Corte di legittimità ha affermato che, in presenza di un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del



debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, “quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge” (Cass. civ. 16 febbraio 1967, n.392; id. 9 gennaio 1979, n.125; id. 11 novembre 1998, n.11348).

La giurisprudenza contabile ha, altresì, chiarito che il doloso occultamento nella responsabilità amministrativa va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente (in relazione a una condotta occultatrice del debitore), ma obiettivamente (in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (così Corte conti, Sez. II app. n. 592/2014, n. 1094/2015).

Sulla sussistenza di un vero e proprio obbligo di informazione non si può dubitare né alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 e 1375 - che sono espressione di principi generali di matrice costituzionale (principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., secondo Cass. n. 3462/2007) e, dunque, applicabili anche ai contratti di lavoro pubblici e privati – né alla luce proprio dell'art. 53, comma 7, che pone un generale divieto in capo ai dipendenti pubblici di *“svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”*.

Al fine di esercitare tale verifica, preliminare al rilascio di ogni possibile autorizzazione e allo stesso fine di accertare se l'incarico sia



o meno autorizzabile, occorre che il dipendente “informi” preventivamente l’amministrazione di appartenenza alla quale poi spetta, una volta informata dell’espletamento di attività extraistituzionali del proprio dipendente, stabilire se trattasi di attività libero-professionale oppure di incarichi retribuiti di natura occasionale.

La natura dell’attività extraistituzionale svolta non incide, pertanto, sull’obbligo di informativa che discende direttamente dalle clausole generali sopra richiamate e che rimane distinto dall’illecito in esame, che non si consuma con l’omessa informativa. La responsabilità amministrativa contemplata dall’art. 53, comma 7, cit., infatti, deriva da una fattispecie complessa a struttura bifasica, in quanto presuppone l’esercizio non autorizzato di un’attività incompatibile (condotta attiva) e l’omesso riversamento (condotta omissiva): si tratta di comportamenti sequenziali che nulla hanno a che vedere con l’omessa informativa che invece integra il “doloso occultamento”, quale condotta ulteriore rispetto al fatto dannoso in sé considerato.

La responsabilità in esame ha, infatti, natura risarcitoria, alla stregua dell’uniforme giurisprudenza di questa Sezione (*ex multis*, Sez. II centr. app. nn. 277/2018, 291/2018, 351/2018; n. 175/2019; Sez. III centr. app. n. 64/2017), e della pronuncia nomofilattica (SS.RR. n. 26/QM/2019 del 31 luglio 2019) pienamente confermativa.

Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente al fine di “disvelare” il doloso occultamento il messaggio e-mail richiamato



nell'atto di impugnazione (prodotto in primo grado in data 11 gennaio 2024), inviato il 13 gennaio 2021 dall'Avvocato distrettuale dello Stato di Bari al Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato.

Come rilevato dalla Procura generale, il mittente si sarebbe limitato a inviare una bozza di istanza di autorizzazione che il sig. Amato avrebbe inteso utilizzare da quel momento in poi, limitandosi a prospettare l'eventualità che il Segretariato si esprimesse in senso favorevole alla relativa autorizzabilità (previa qualificazione degli stessi in termini di *"collaborazione con attività informativo/culturali di cui alla lett. a) dell'art. 53 d.lgs. n. 165/01"*, e aggiungendo che *"il sig. Amato potrebbe utilizzare tale risposta anche per le situazioni pregresse"*. Deve, pertanto, escludersi che tale generica indicazione sia sintomatica della pregressa conoscenza dei fatti e, soprattutto, dell'esatto momento in cui la fattispecie dannosa sia stata disvelata. Alcuna inversione dell'onere della prova è in questo caso ipotizzabile.

Infatti, non potendosi presumere un'effettiva conoscenza dell'amministrazione (nemmeno a livello territoriale) dello svolgimento di tali incarichi extraistituzionali né potendosi individuare nel silenzio serbato dalla stessa una sorta di autorizzazione implicita, era onere del convenuto provare se e quando si fosse verificata l'effettiva conoscenza o, almeno, l'obiettivo conoscibilità del fatto dannoso in ogni suo elemento costitutivo.

4. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'appellante deve essere condannato al risarcimento del danno in



SENT. 198/2025

favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, pari a euro 10.755,50, oltre rivalutazione e interessi come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza, trattandosi di mera riduzione dell'importo dovuto, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado impugnata, condanna il sig. Amato Tommaso al risarcimento del danno, in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, pari a euro 10.755,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data di percezione dei singoli emolumenti fino al deposito della sentenza di primo grado, e interessi legali da tale ultima data fino a integrale soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 112,00 (CENTODODICI/00).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Rita Loreto)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

17 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco